Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cessazione dell'on. prof. dott. Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le colonie, e, nomina dello stesso, a Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Con Regio decreto 15 aprile 1937-XV, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'on. prof. dott. Alessandro Lessona, deputato al Parlamento, ha cessato dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le colonie ed è stato nominato Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, in dipendenza del cambiamento della denominazione del Ministero delle colonie in quella di Ministero dell'Africa Italiana.

(1314)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 483.

Proroga sino al 31 dicembre 1937-XVI del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente di prorogare le disposizioni del Nostro decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1579, è prorogato sino al 31 dicembre 1937.

La misura dell'aumento dei contributi sindacali obbligatori, autorizzata dall'art. 1 del Regio decreto-legge stesso, sarà annualmente determinata dal Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 484.
Regolamento dei contributi sindacali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato con Nostri decreti 5 gennaio 1933, n. 232; 7 dicembre 1933, n. 2089; 20 dicembre 1934, n. 2299, e 23 dicembre 1935, n. 2552, sino al 31 dicembre 1936;

Visto il Nostro decreto 4 aprile 1929, n. 749;

Ritenuta la necessità di regolare, dal 1° gennaio 1937, l'applicazione dei contributi sindacali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Contributi obbligatori.

CAPO I.

DENUNCIE ED ELENCHI.

Art. 1.

Denuncia delle attività esercitate.

Coloro che esercitano attività rappresentate da Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, alla Confederazione fascista degli industriali, alla Confederazione fascista dei commercianti ed alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, e che più semplicemente saranno, nel presente decreto, indicati « professionisti » ed « artisti », « industriali », « commercianti » ed « aziende del credito e dell'assicurazione », devono fare denuncia delle attività esercitate.

Analoga denuncia deve essere fatta:

a) dagli esercenti libere attività rappresentate da Associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio e che più semplicemente saranno in appresso indicati « lavoratori autonomi »;

b) dalle imprese cooperative, dai consorzi di cooperative e dalle mutue agrarie di assicurazione del bestiame, che più semplicemente saranno in appresso indicate « cooperative », sempre che abbiano personale dipendente.

La denuncia, sottoscritta dal titolare o dal suo rappresentante, deve indicare la denominazione e la sede della ditta.

Le ulteriori modalità delle denuncie, in quanto non siano previste dai successivi articoli, nonchè i termini per la loro presentazione, sono stabiliti dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Categorie esonerate dall'obbligo della denuncia.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia, sempre che non abbiano dipendenti:

1° i professionisti iscritti negli albi;

2° i venditori ambulanti.

Sono altresì esonerati i proprietari di fabbricati, sempre che non abbiano portieri.

Art. 3.

Denuncia dei professionisti.

La denuncia dei professionisti deve indicare il numero degli impiegati e dei lavoratori dipendenti, distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili.

Art. 4.

Denuncia degli industriali.

La denuncia degli industriali deve indicare il numero dei dirigenti, degli impiegati e dei lavoratori (uomini, donne, ragazzi e lavoranti a domicilio) dipendenti, distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili.

Il personale dipendente dagli artigiani va distinto nelle categorie dei maestri d'arte e dei lavoratori.

La denuncia degli esercenti imprese di trasporti marittimi e degli esercenti la pesca marittima deve essere compilata separatamente per ogni nave o per ogni peschereccio e deve contenere il nome, la stazza lorda ed il tipo di ciascuna nave o peschereccio.

Per i velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, gli armatori sono esonerati dall'indicazione del numero del personale dipendente.

Art. 5.

Denuncia dei commercianti.

La denuncia dei commercianti deve indicare il numero degli impiegati e dei lavoratori dipendenti distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili.

Art. 6.

Denuncia delle aziende del credito e dell'assicurazione.

La denuncia delle aziende del credito e dell'assicurazione deve indicare il numero del personale dipendente, eccettuati i dirigenti, distinto in funzionari, in impiegati ed in personale subalterno (commessi, fattorini, operai, personale di fatica e assimilati). Il numero degli impiegati e del personale subalterno è designato separatamente per sesso.

La denuncia delle aziende di assicurazione deve inoltre contenere l'elenco nominativo di quel personale addetto alla produzione, che viene retribuito in tutto o in parte con provvigioni sugli affari ed il cui rapporto di dipendenza è regolato con forma scritta.

Le aziende che abbiano filiali in più di un Comune devono compilare la denuncia tenendo distinti i lavoratori dipendenti secondo i Comuni nei quali hanno sede le filiali, ferma restando la classificazione suindicata e raggruppando i Comuni per Provincia.

La denuncia deve inoltre comprendere i seguenti dati:

a) per tutte le aziende di credito: la forma giuridica assunta, il capitale sociale (statutario, sottoscritto e versato)

o il fondo di dotazione, le riserve e l'ammontare dei depositi fiduciari secondo le risultanze dell'ultimo bilancio. Per le casse rurali, agrarie, comunali ed enti ausiliari, oltre i dati precedenti, anche l'ammontare del fido concesso dagli speciali istituti di credito agrario;

b) per tutte le aziende di credito: l'elenco nominativo di tutti i rispettivi agenti autonomi;

c) per gli istituti finanziari: l'ammontare del capitale sociale (statutario, sottoscritto e versato), nonchè l'ammontare delle riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) per gli agenti di cambio: l'ammontare dell'imponibile accertato a loro carico dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile;

e) per le imprese assicuratrici: il capitale sociale (statutario, sottoscritto e versato), nonchè l'ammontare dei premi ed accessori incassati. Per le imprese di assicurazione a forma mutua, oltre il dato precedente, anche l'ammontare del fondo di garanzia;

f) per gli agenti di assicurazione: l'indicazione delle compagnie di assicurazione da essi rappresentate;

g) per le imprese assicuratrici e gli agenti di assicurazione: l'ammontare delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sovracommissioni, ecc.) liquidati a ciascuna agenzia e sub agenzia appaltata; l'ammontare delle provvigioni comunque liquidate (accreditate o corrisposte) compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo sulle provvigioni stesse a ciascun produttore di assicurazione;

h) per gli esattori e ricevitori delle imposte dirette: l'ammontare della cauzione prestata ed il carico tributario avuto in riscossione per imposte, tasse, sovrimposte, contributi sindacali, ecc., esclusi gli aggi, distintamente per ciascuna esattoria e ricevitoria gestita;

i) per gli appaltatori di imposte di consumo e tasse affini: l'indicazione dei Comuni appaltati e della popolazione esistente di fatto in ciascuno di essi.

Art. 7.

Denuncia delle cooperative.

Le cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori devono denunciare, nominativamente e con l'indicazione della qualifica, i dipendenti impiegati. La denuncia deve inoltre comprendere distintamente per categoria il numero dei dipendenti lavoratori.

La denuncia delle altre cooperative deve indicare il numero dei dipendenti impiegati e lavoratori distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili.

Art. 8.

Denuncia dei dirigenti di aziende.

I commercianti, le aziende del credito e dell'assicurazione e le cooperative, ad eccezione di quelle rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, devono denunciare, separatamente dal rimanente personale, e nominativamente con l'indicazione della qualifica, i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio o di servizio con funzioni analoghe, gli institori ed in genere gli impiegati muniti di procura di cui all'art. 6 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Analoga denuncia è fatta dagli agricoltori.

Art. 9.

Denuncia dei proprietari di barche che esercitano la pesca per conto proprio.

La denuncia dei proprietari di barche che esercitano la pesca per conto proprio, sempre che si tratti di barche che non siano azionate da motori ed abbiano una stazza non superiore a 10 tonnellate e che più semplicemente saranno in appresso indicati « proprietari di barche », deve indicare il numero dei componenti l'equipaggio.

Art. 10.

Personale familiare.

Agli effetti delle denuncie di cui agli articoli precedenti non si noverano tra i dipendenti le persone di famiglia.

Sono considerati tali gli ascendenti, i discendenti, gli affini in linea retta ed il coniuge del titolare dell'azienda, nonchè, quando convivono con esso, i parenti ed affini in linea collaterale sino al terzo grado.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui tra le persone di famiglia ed il capo dell'azienda sussiste un vero e proprio contratto di lavoro.

Art. 11.

Presentazione della denuncia.

La denuncia degli esercenti imprese di trasporti marittimi e degli esercenti la pesca marittima e la denuncia dei proprietari di barca deve essere fatta pervenire alla Unione nella cui circoscrizione ha sede la capitaneria di porto del compartimento ove la nave o il peschereccio sono iscritti.

La denuncia degli artigiani deve essere fatta pervenire alla segreteria provinciale dell'artigianato.

La denuncia delle aziende del credito e dell'assicurazione deve essere fatta pervenire alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

La denuncia delle cooperative deve essere fatta pervenire alla segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Ogni altra denuncia deve essere fatta pervenire alla competente Unione della Confederazione a cui aderisce l'associazione dalla quale si presume si sia rappresentati.

Art. 12.

Contravventori all'obbligo della denuncia.

Il prefetto, sentita la Commissione prevista dall'art. 25, deferisce all'autorità giudiziaria i contravventori all'obbligo della denuncia per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 13.

Controllo delle denuncie e compilazione degli elenchi.

Gli organi incaricati, a mente dei successivi articoli, della compilazione degli elenchi, esaminano le denuncie e rettificano quelle inesatte o incomplete.

Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione della denuncia e nei casi in cui la presentazione della denuncia stessa non è prevista, agli accertamenti d'ufficio. Per tutti i casi di accertamento d'ufficio sono compilati elenchi separati.

Art. 14.

Contenuto degli elenchi.

Gli elenchi debbono indicare, per ciascun nominativo, l'attività che determina l'inquadramento sindacale, le attività di carattere sussidiario o complementare e l'associazione a cui l'iscritto è assegnato.

La classificazione dei professionisti e degli artisti, dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle diverse associazioni è fatta con l'osservanza delle norme che il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare a mente del R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720.

Art. 15.

Elenchi dei professionisti e degli artisti.

Gli elenchi dei professionisti sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti le quali vi provvedono d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per ciò che concerne l'accertamento dei contributi dovuti dai professionisti per conto del personale dipendente.

Per i professionisti esonerati dall'obbligo della denuncia, gli elenchi sono compilati in seguito agli accertamenti compiuti d'ufficio.

Gli elenchi dei tecnici agricoli sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti Dette Unioni provvedono d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista degli agricoltori e con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per i soli casi in cui nei confronti dei tecnici agricoli si faccia luogo all'iscrizione anche negli elenchi dei dirigenti o degli impiegati delle aziende agricole: in tale ipotesi, agli effetti della discriminazione dei detti tecnici fra dirigenti e impiegati, la compilazione degli elenchi è effettuata anche con la collaborazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Gli elenchi degli artisti sono compilati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, sentita un'apposita Commissione da essa costituita della quale fa parte di diritto il segretario del sindacato nazionale interessato.

Gli elenchi dei professionisti e quelli degli artisti devono indicare per ciascun iscritto:

a) il reddito accertato, in dipendenza della propria attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) il contributo dovuto.

Gli elenchi dei professionisti devono inoltre contenere per ciascun iscritto l'indicazione del numero degli impiegati e dei lavoratori dipendenti distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili e l'ammontare del contributo dovuto dal professionista per conto di essi.

Art. 16.

Elenchi degli agricoltori, dei coloni e mezzadri.

In seguito agli accertamenti compiuti d'ufficio sono compilati:

a) dalle unioni della Confederazione fascista degli agricoltori: gli elenchi dei proprietari conduttori, dei proprietari di terreni dati a mezzadria o a colonia e dei proprietari coltivatori diretti, non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi agrari, gli elenchi degli affittuari conduttori e degli affittuari coltivatori diretti, non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e gli elenchi dei proprietari ed affittuari conduttori indicati all'art. 36, comma 1°, lettera b);

b) dalle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura: gli elenchi dei coloni e mezzadri non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi agrari;

c) dalle Unioni della Confederazione fascista degli agricoltori d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura: gli elenchi dei proprietari ed affittuari conduttori indicati all'art. 36, comma 2°.

Gli elenchi devono indicare, per ciascun iscritto, l'ammontare del reddito presunto ai fini dell'applicazione del contributo e l'importo del contributo stesso.

Art. 17.

Elenchi degli industriali.

Gli elenchi degli industriali sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista degli industriali.

Gli elenchi degli artigiani sono compilati dalle segreterie provinciali dell'artigianato. Dette segreterie provvedono d'accordo con le corrispondenti Unioni della Confederazione fascista degli industriali che ne effettuano il deposito a norma dell'art. 24 e, per ciò che concerne l'accertamento dei contributi dovuti dagli artigiani per conto dei dipendenti lavoratori, anche d'accordo con le Unioni delle Confederazioni dei lavoratori cui risultino attribuiti i lavoratori stessi.

Gli elenchi degli industriali devono indicare per ciascun iscritto il numero dei dirigenti degli impiegati e dei lavoratori (uomini, donne, ragazzi e lavoranti a domicilio) dipendenti, distinti in relazione alle quote di contributi indicate all'art. 38.

Elenchi separati sono compilati agli effetti dell'applicazione del contributo integrativo previsto dall'art 46. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del detto contributo.

Gli elenchi dei proprietari di fabbricati che hanno portieri sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista degli industriali d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Per i proprietari di fabbricati la compilazione degli elenchi è limitata ai proprietari di stabili che hanno portiere ed ai proprietari di stabili temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati. Gli elenchi dei proprietari di fabbricati che hanno portiere devono contenere l'indicazione del contributo dovuto da ciascun iscritto per conto del portiere. Gli elenchi dei proprietari di stabili temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati sono compilati in seguito agli accertamenti compiuti di ufficio: tali elenchi devono contenere l'indicazione del valore locativo accertato ai sensi dell'articolo 43 e del corrispondente contributo.

Gli elenchi degli artigiani devono indicare il contributo dovuto da ciascun iscritto, il numero dei dipendenti maestri d'arte e lavoratori e l'ammontare del contributo dovuto per conto di essi.

Art. 18.

Elenchi dei commercianti.

Gli elenchi dei commercianti sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista dei commercianti. Dette Unioni provvedono d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per ciò che concerne l'accertamento dei contributi dovuti dai commercianti per conto degli impiegati e dei lavoratori dipendenti.

Gli elenchi, eccettuati quelli dei venditori ambulanti, devono, per ciascun iscritto, indicare:

a) il reddito accertato, in dipendenza della propria attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) l'ammontare degli interessi della cauzione depositata a termine del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;

c) il contributo dovuto.

Gli elenchi devono inoltre contenere, per ciascun iscritto, l'indicazione del numero degli impiegati e dei lavoratori dipendenti, distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili e l'ammontare del contributo dovuto dal commerciante per conto di essi.

Per i venditori ambulanti la compilazione degli elenchi è effettuata in seguito agli accertamenti compiuti d'ufficio. Gli elenchi devono indicare il contributo dovuto da ciascun iscritto. Gli elenchi dei venditori ambulanti che hanno lavoratori dipendenti devono inoltre contenere l'indicazione del

numero dei lavoratori stessi distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili e l'ammontare del contributo dovuto dal venditore ambulante per conto di essi.

Art. 19.

Elenchi delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Gli elenchi delle aziende del credito e dell'assicurazione sono compilati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Gli elenchi devono indicare per ciascuna azienda:

a) il numero del personale dipendente (eccettuati i dirigenti) distinto per categorie di funzionari, impiegati e personale subalterno;

b) il contributo dell'azienda dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del dipendente personale.

Art. 20.

Elenchi delle cooperative.

Gli elenchi delle cooperative sono compilati, ai fini del l'accertamento dei contributi dovuti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori, dalle segreterie provinciali del l'Ente nazionale fascista della cooperazione d'accordo con le Unioni delle Confederazioni dei lavoratori cui risultano attribuiti gli impiegati e lavoratori medesimi.

Gli elenchi delle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori devono indicare, per ciascuna cooperativa, il numero dei dipendenti lavoratori distinti per categoria.

Gli elenchi delle altre cooperative devono indicare, per ciascuna cooperativa, il numero dei dipendenti impiegati e lavoratori distinti in relazione alle retribuzioni medie mensili.

Gli elenchi, eccettuati quelli delle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali, devono inoltre contenere l'indicazione del contributo dovuto da ciascuna cooperativa per conto dei detti impiegati e lavoratori.

Art. 21.

Elenchi dei dirigenti di aziende.

Gli elenchi dei dirigenti di aziende agricole e gli elenchi dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, sono compilati dalle Unioni di detta Confederazione. Tali elenchi sono poi compilati dalle cennate Unioni, d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e con le Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per i soli casi in cui nei confronti dei dirigenti si faccia luogo all'iscrizione anche negli elenchi dei tecnici agricoli: in tale ipotesi, agli effetti della discriminazione tra essi dirigenti e gli impiegati di aziende agricole, la compilazione degli elenchi è effettuata anche con la collaborazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Gli elenchi dei dirigenti di aziende commerciali e gli elenchi dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, sono compilati dalle Unioni di detta Confederazione.

Gli elenchi dei dirigenti di aziende del credito e dell'assicurazione e gli elenchi dei dirigenti delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame, sono compilati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Negli elenchi i dirigenti sono iscritti nominativamente con l'indicazione della qualifica e del datore di lavoro da cui dipendono.

Gli elenchi dei dirigenti di aziende agricole e gli elenchi dei dirigenti di cooperative, rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, devono indicare il contributo dovuto da ciascun dirigente. Gli elenchi dei dirigenti di aziende commerciali e di aziende del credito e dell'assicurazione e gli elenchi dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti e gli elenchi dei dirigenti delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame devono, per ciascun iscritto, indicare il contributo dovuto, per loro conto, dal datore di lavoro.

Art. 22.

Elenchi degli impiegati di aziende agricole.

Gli elenchi degli impiegati di aziende agricole e degli impiegati di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, sono compilati dalle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura. La compilazione degli elenchi degli impiegati di aziende agricole è effettuata in seguito agli accertamenti compiuti d'ufficio.

Gli elenchi sono poi compilati dalle cennate Unioni, d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista degli agricoltori e con le Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per i soli casi in cui nei confronti degli impiegati si faccia luogo all'iscrizione anche negli elenchi dei tecnici agricoli: in tale ipotesi, agli effetti della discriminazione tra essi impiegati ed i dirigenti di aziende agricole, la compilazione degli elenchi è effettuata anche con la collaborazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Negli elenchi gli impiegati sono iscritti nominativamente con l'indicazione della qualifica e del datore di lavoro da cui dipendono.

Gli elenchi devono indicare il contributo dovuto da ciascun impiegato.

Art. 23.

Elenchi dei lavoratori autonomi.

Gli elenchi dei lavoratori autonomi sono compilati dalle Unioni delle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'industria e del commercio.

Gli elenchi devono indicare il contributo dovuto da ciascun iscritto.

Gli elenchi dei proprietari di barche devono inoltre contenere, per ciascun proprietario, l'indicazione del numero dei componenti l'equipaggio e l'ammontare del contributo dovuto dal proprietario stesso per conto di essi.

Art. 24.

Deposito degli elenchi.

Gli elenchi sono depositati presso la Prefettura.

Gli elenchi compilati in base alle denuncie devono essere depositati entro il novantesimo giorno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle denuncie medesime. Tale termine di novanta giorni è portato a centoventi giorni per il deposito degli elenchi degli artisti.

Gli elenchi compilati a norma del 2° comma dell'art. 13 devono essere depositati non oltre tre mesi dall'effettuato deposito degli elenchi di cui al precedente comma.

Dell'avvenuto deposito degli elenchi, da sottoporre all'esame ed approvazione della Commissione prevista dall'art. 25, è data dalla Prefettura notizia ai componenti della Commissione stessa.

Sono eccettuati dall'obbligo del deposito gli elenchi delle aziende del credito e dell'assicurazione e gli elenchi dei dirigenti di dette aziende e gli elenchi compilati per l'applicazione del contributo integrativo di cui all'art. 46.

Art. 25.

Approvazione degli elenchi.

È istituita in ogni capoluogo di Provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o da un suo delegato, e da un rappresentante di ciascuna delle Unioni, rispettivamente, dei professionisti ed artisti, degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali, dei lavoratori dell'industria, dei commercianti, dei lavoratori del commercio e della segreteria provinciale del l'Ente nazionale fascista della cooperazione, nominato dal prefetto su designazione dell'Unione stessa e della detta segreteria.

Il prefetto ha facoltà di nominare, su proposta delle rispettive Unioni e della segreteria dell'Ente della cooperazione, membri supplenti, nonchè un rappresentante dei dirigenti, rispettivamente, di aziende agricole e commerciali, e un rappresentante degli impiegati di aziende agricole.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti con voto consultivo.

La Commissione esamina gli elenchi depositati in Prefettura e li approva apportandovi le rettifiche che ritiene necessarie.

Sono eccettuati dall'esame ed approvazione della Commissione gli elenchi degli artisti, gli elenchi degli agricoltori, dei coloni e mezzadri previsti dall'art. 16 e gli elenchi dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati.

Art. 26.

Pubblicazione degli elenchi.

Il prefetto provvede alla pubblicazione per quindici giorni, all'albo della Prefettura, degli elenchi approvati a norma dell'articolo precedente, ad eccezione degli elenchi degli esercenti imprese di trasporti marittimi, degli elenchi degli esercenti la pesca marittima e degli elenchi dei proprietari di barche che sono dal prefetto rimessi alla capitaneria di porto del compartimento ove le navi o i pescherecci sono iscritti, per la pubblicazione, per quindici giorni, all'albo della capitaneria stessa.

Analogamente dispone per la pubblicazione, per quindici giorni, all'albo della Prefettura, degli elenchi degli artisti, degli elenchi degli agricoltori, dei coloni e mezzadri previsti dall'art. 16 e degli elenchi dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati, depositati a norma dell'art. 24.

Per tutti gli elenchi il prefetto provvede inoltre, per mezzo dei podestà, alla loro pubblicazione per quindici giorni nei Comuni di residenza degli iscritti dando, mediante pubblici manifesti, notizia della pubblicazione stessa, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Il podestà, nel disporre la pubblicazione, dà immediato avviso all'esattore delle imposte dirette agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 27.

Il prefetto restituisce quindi gli elenchi con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione.

Nei confronti di coloro che sono stati compresi negli elenchi in seguito agli accertamenti compiuti d'ufficio, le Unioni, contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi stessi, danno, con lettera raccomandata, notizia agli interessati della loro iscrizione negli elenchi indicando il termine utile per presentare ricorso e le relative modalità. La comunicazione per lettera raccomandata non occorre quando si tratti di iscrizione riprodotta senza variazione degli elenchi precedenti. Nei confronti poi dei proprietari di stabili temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati, tale forma di comunicazione è limitata ai proprietari di fabbricati i cui valori locativi non sono stati determinati a norma del 2° comma dell'art. 43 o non sono stati comunque definiti per concordato.

La Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione dà, con lettera raccomandata, notizia alle aziende da essa rappresentate ed ai rispettivi dirigenti della loro iscrizione negli elenchi. La detta Confederazione trasmette inoltre alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, per la parte che la riguarda, copia degli elenchi.

Alle aziende iscritte negli elenchi di cui al 4° comma dell'art. 17 è data analoga comunicazione dalla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 27.

Ricorsi contro gli elenchi.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle associazioni di ricorrere:

a) al Ministro per le corporazioni ove si contesti l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la classificazione in una anzichè in un'altra delle associazioni sindacali;

b) al prefetto avverso la misura del contributo o l'accertamento del numero dei dipendenti.

Contro le risultanze degli elenchi delle aziende del credito e dell'assicurazione, degli elenchi dei rispettivi dirigenti e degli elenchi degli industriali compilati agli effetti dell'applicazione del contributo integrativo il ricorso è prodotto anche per i nominativi indicati alla lettera *b)* del comma precedente, al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata nei casi in cui è prescritta tale forma di comunicazione; in ogni altra ipotesi il predetto termine decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nel Comune di residenza degli iscritti.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il prefetto decide sui ricorsi di propria competenza sentite le Unioni interessate. Sui ricorsi avverso gli elenchi degli esercenti imprese di trasporti marittimi, degli esercenti la pesca marittima e dei proprietari di barche, che esercitano la pesca per conto proprio, il prefetto decide sentite anche le capitanerie di porto del compartimento ove le navi o i pescherecci sono iscritti. Sui ricorsi avverso gli elenchi delle cooperative il prefetto sente anche la segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le decisioni del prefetto sono comunicate alle dette Unioni e segreterie e notificate ai ricorrenti a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione del termine utile per ricorrere a norma del comma seguente.

Avverso la decisione del prefetto è ammesso gravame entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione, al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso non sospende la riscossione del contributo.

Sui ricorsi presentati a norma dei precedenti comma 1°, lettera *a)*, 2° e 7°, il Ministro per le corporazioni decide sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Le decisioni del Ministro sono comunicate, per il tramite della prefettura, ai ricorrenti, alle Unioni e alle segreterie provinciali dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Contro le risultanze degli elenchi, gli esattori delle imposte dirette presentano, agli organi che hanno effettuata la compilazione degli elenchi stessi, le proprie osservazioni e proposte per la eliminazione delle ditte già inesigibili, cessate, inesistenti o irreperibili. La presentazione di tali osservazioni e proposte deve essere effettuata nel termine di un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nei Comuni di residenza degli iscritti.

Art. 28.

Denuncia di inizio o ripresa di attività.

Sempre quando il Ministero delle corporazioni non disponga diversamente, la presentazione delle denuncie è effettuata annualmente.

L'inizio, peraltro, o la ripresa di attività devono, entro sessanta giorni, essere denunciati con l'indicazione del personale dipendente.

La denuncia delle navi di nuova costruzione e di quelle acquistate all'estero deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in servizio nella marina mercantile.

Art. 29.

Variazioni negli elenchi.

La compilazione degli elenchi può essere limitata, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, ai nuovi accertamenti ed alle variazioni degli accertamenti dell'anno precedente.

S'intende per altro fermo l'obbligo della pubblicazione annuale anche degli elenchi precedenti con il conseguente diritto al ricorso, a norma dell'art. 27, di coloro che sono già inclusi in detti elenchi.

Art. 30.

Controlli ed accertamenti per la compilazione degli elenchi.

Per il controllo delle denuncie e per la compilazione degli elenchi le Confederazioni e le dipendenti Unioni possono valersi, a seconda dei casi, degli elementi in possesso degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, degli Uffici che conservano i catasti, degli Uffici comunali, delle Capitanerie di porto e degli altri Uffici marittimi, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei dati dell'anagrafe commerciale, nonchè degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Per i detti scopi le Confederazioni e le Unioni possono, in casi particolari, essere autorizzate dal Ministero delle corporazioni ad avvalersi dell'opera dell'Ispettorato corporativo.

CAPO II.

DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI.

SEZIONE 1ª. — *Professionisti ed artisti Impiegati e lavoratori dipendenti dai professionisti.*

Art. 31.

Contributi dei professionisti e degli artisti.

Il contributo dei professionisti e degli artisti è stabilito nella misura dell'uno per cento del reddito netto accertato, in dipendenza della loro attività, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, con un limite massimo di L. 500 ed uno minimo di L. 30.

Il contributo dei professionisti e degli artisti non iscritti nei ruoli della predetta imposta è stabilito nella misura di L. 30.

Il contributo dei tecnici agricoli, nei cui confronti si faccia luogo all'iscrizione anche nei ruoli dei dirigenti od impiegati di aziende agricole, o nei ruoli dei dirigenti od impiegati di imprese cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, è stabilito nella metà della misura indicata nei precedenti comma.

Sono esonerati dal pagamento del contributo i professionisti nel primo triennio di esercizio della professione.

Le Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 32.

Contributi dovuti dai professionisti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori.

Il contributo dovuto dai professionisti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 60 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile superiore a L. 800;

b) L. 30 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile superiore a L. 300 e fino a L. 800;

c) L. 15 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile fino a L. 300.

Le Unioni della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, provvedono alla compilazione dei ruoli dei professionisti con l'indicazione del contributo da essi dovuto per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori.

SEZIONE 2ª. — *Agricoltori - Dirigenti ed impiegati di aziende agricole - Coloni e mezzadri Salariati e braccianti.*

Art. 33.

Contributi degli agricoltori.

Il contributo dei proprietari di terreni è stabilito nella misura di L. 0,50 per cento dei redditi catastali sui quali è applicata l'imposta fondiaria, con un limite minimo di L. 0,50.

I proprietari conduttori, i proprietari di terreni dati a mezzadria, o a colonia ed i proprietari coltivatori diretti debbono inoltre un contributo nella misura del due per cento del reddito netto loro accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi agrari.

Il contributo degli affittuari conduttori di fondi e degli esercenti altre industrie agrarie connesse alla produzione della terra, comprese sotto la specie 1 e 3 del secondo gruppo della categoria *B* della tabella di classifica approvata con decreto del Ministro per le finanze del 5 febbraio 1926, ed il contributo degli affittuari coltivatori diretti è stabilito nella misura del due per cento del reddito netto accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Il contributo dei proprietari conduttori, dei proprietari dei terreni dati a mezzadria o a colonia e dei proprietari coltivatori diretti, non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi agrari ed il contributo degli affittuari conduttori e degli affittuari coltivatori diretti non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile è applicato, nella misura indicata nei precedenti commi, sul reddito presunto, con le modalità da stabilirsi annualmente dal Ministero delle corporazioni, sentita la Confederazione fascista degli agricoltori.

Le Unioni della detta Confederazione provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 34.

Contributi dei dirigenti ed impiegati di aziende agricole.

Il contributo dei dirigenti e degli impiegati di aziende agricole è, per le singole categorie, stabilito annualmente per Provincia o parte di Provincia dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate ed i competenti Ispettorati dell'agricoltura.

Il contributo dei dirigenti ed impiegati di aziende agricole nei cui confronti si faccia luogo all'iscrizione anche nei ruoli dei tecnici agricoli è stabilito nella misura prevista dal comma 3° dell'art. 31.

Le Unioni della Confederazione fascista degli agricoltori e le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura provvedono alla compilazione dei ruoli, rispettivamente dei dirigenti e degli impiegati di aziende agricole.

Art. 35.

Contributi dei coloni e mezzadri.

Il contributo dei coloni e mezzadri è stabilito nella misura del due per cento del reddito netto loro accertato ai fini della applicazione dell'imposta sui redditi agrari.

Il contributo dei coloni e mezzadri non iscritti nei ruoli della predetta imposta è applicato, nella stessa misura, sul reddito presunto, con le modalità da stabilirsi annualmente dal Ministero delle corporazioni, sentita la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le Unioni della detta Confederazione provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 36.

Contributi dovuti dagli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari) per conto dei dipendenti salariati e braccianti.

Il contributo dovuto dagli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari), per conto dei dipendenti salariati e braccianti, è applicato:

a) ai proprietari conduttori di fondi (esclusi i proprietari di terreni dati a mezzadria o a colonia), accertati ai fini dell'imposta sui redditi agrari e agli affittuari conduttori di fondi e agli esercenti altre industrie agrarie indicati al 3° comma dell'art. 33, accertati ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di coloro che risultino inscritti nei ruoli delle dette imposte con redditi non superiori ad un minimo da stabilirsi annualmente per Provincia o parte di Provincia dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate;

b) ai conduttori (proprietari ed affittuari) indicati alla lettera a), non iscritti nei ruoli delle rispettive imposte erariali, qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 16, comma 1°, lettera a), con redditi che superino il minimo come sopra stabilito. L'applicazione del contributo, sul reddito presunto, è effettuata con le stesse modalità da stabilirsi annualmente, a norma dell'art. 33, penultimo comma, dal Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Il contributo è inoltre applicato ai proprietari ed affittuari, possessori di redditi inferiori al detto minimo, sempre che sia dimostrato che non si dedicano alla manuale coltivazione del fondo.

La misura del contributo da applicarsi sul reddito netto accertato ai fini delle imposte erariali per i conduttori (proprietari ed affittuari) indicati alla lettera a) del 1° comma, e sul reddito iscritto negli elenchi per i conduttori (proprietari ed affittuari) indicati alla lettera b) del detto comma, è stabilita nelle quote dell'1% o del 2% del reddito, a seconda che il reddito stesso sia non superiore o superiore ad un minimo da stabilirsi annualmente, per Provincia o parte di Provincia, dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate. La misura del contributo da applicarsi ai proprietari ed affittuari indicati al comma 2° è annualmente stabilita dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

La Confederazione fascista degli agricoltori provvede, di accordo con la Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura, per la compilazione dei ruoli degli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari), con l'indicazione del contributo da essi dovuto per conto dei salariati e braccianti.

SEZIONE 3ª. — *Industriali - Dirigenti di aziende industriali - Impiegati e lavoratori dell'industria.*

Art. 37.

Misura dei contributi degli industriali.

Il contributo degli industriali è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 10 mensili per ogni dirigente;

b) L. 5 mensili per ogni dipendente con retribuzione media mensile superiore a L. 800;

c) L. 2,50 mensili per ogni dipendente con retribuzione media mensile fino a L. 800;

d) L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta agli altri prestatori d'opera.

Il contributo degli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda è stabilito sulla base delle tabelle convenzionali di armamento e delle quote indicate nell'allegato *A*, qualunque sia il numero di coloro che sono effettivamente imbarcati.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce, sentita la Confederazione fascista degli industriali, il contributo dovuto dalle aziende senza dipendenti. Tali aziende sono escluse dall'applicazione del contributo integrativo di cui all'art. 46.

Art. 38.

Misura dei contributi dei dirigenti di aziende industriali, degli impiegati e dei lavoratori dell'industria.

Il contributo dei dirigenti di aziende industriali, degli impiegati e dei lavoratori dell'industria è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 10 mensili per i dirigenti;

b) L. 5 mensili per i dipendenti con retribuzione media mensile superiore a L. 800;

c) L. 2,50 mensili per i dipendenti con retribuzione media mensile fino a L. 800;

d) L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione per gli altri prestatori d'opera.

Il contributo a carico dei dirigenti non potrà essere superiore a L. 90 per i comandanti di rimorchiatori, draghe e pirobarche.

Il contributo dei lavoratori addetti ai velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda è stabilito nella misura indicata per ciascuna categoria nell'allegato *A*.

Art. 39.

Versamento dei contributi - Contribuenti morosi.

Gli industriali versano, entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre il contributo da loro dovuto per gli stipendi e salari corrisposti nel bimestre precedente, ed il contributo dovuto dal personale dipendente ritenuto per lo stesso periodo.

Per le navi che alla scadenza dei termini anzidetti si trovano all'estero, il versamento del contributo è effettuato dagli esercenti di imprese di trasporti marittimi entro quindici giorni dall'approdo in un porto del Regno.

Gli armatori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda versano, entro le date di cui al 1° comma, la quota da loro dovuta e quella dovuta dai lavoratori dipendenti in ragione di due dodicesimi della misura indicata nell'allegato *A*.

Il versamento è effettuato a norma del 1° comma dell'art. 64 mediante bollettini distribuiti dalle Unioni della Confederazione fascista degli industriali.

Gli industriali devono indicare nel bollettino di versamento il numero dei dirigenti, impiegati e lavoratori (uomini, donne, ragazzi e lavoranti a domicilio) occupati

nel bimestre precedente, e l'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti nello stesso periodo.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria possono reciprocamente prendere visione dei certificati di allibramento in rispettivo possesso.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali provvedono, entro il 15 marzo di ciascun anno, al controllo dei versamenti eseguiti nell'anno precedente e all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori, invitandoli, mediante lettera raccomandata, a versare, nel termine di trenta giorni, il contributo dovuto, ovvero a proporre, entro lo stesso termine, ricorso al prefetto a norma dell'art. 27.

Provvedono, quindi, entro il 15 giugno, alla compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi.

L'accertamento dei contribuenti debitori e la compilazione dei ruoli dei contribuenti morosi sono fatti dalle Unioni della Confederazione fascista degli industriali d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 40.

Versamento dei contributi degli impiegati e dei lavoratori dei porti.

Il versamento dei contributi degli impiegati e dei lavoratori dei porti è effettuato, a norma del 1° comma dell'art. 64, dall'Ufficio del lavoro portuale istituito presso la capitaneria di porto o dal locale organo territoriale marittimo, ai quali il console della compagnia portuale deve versare i contributi ritenuti.

Art. 41.

Contributi dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini e dei lavoratori dipendenti.

I contributi dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini, ed i contributi dei lavoratori dipendenti sono riscossi per mezzo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nei termini e con le forme stabilite dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Art. 42.

Contributi dei proprietari di fabbricati soggetti all'imposta sui fabbricati.

Il contributo dei proprietari di fabbricati è stabilito nella misura di L. 0,20 per cento del reddito imponibile iscritto nei ruoli ai fini dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati con un limite minimo di L. 0,50.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi i proprietari degli stabili di cui al capoverso dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, gli enti ai quali è fatto divieto di far parte di associazioni sindacali a mente dell'art. 3 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli stabili di loro proprietà, nonchè le società cooperative edilizie che fruiscono del contributo dello Stato, ancorchè gli stabili siano assegnati ai singoli soci delle cooperative stesse.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 43.

Contributi dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati.

Il contributo dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti dall'imposta sui fabbricati è applicato, nella stessa misura di cui all'articolo precedente, sul valore locativo accertato dalle Unioni della Confederazione fascista degli industriali con le norme degli articoli 13 e 14 del R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, modificato con R. decreto 29 dicembre 1889, n. 6569, con detrazione di un terzo.

Qualora il proprietario di fabbricato lo richieda, il contributo è applicato sul valore locativo accertato ai fini della imposta complementare sul reddito o comunque definitivamente accertato dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, ovvero sul valore locativo desunto dal fitto reale o presunto a norma dell'art. 104 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con detrazione di un terzo. Nel caso in cui il contributo debba essere applicato sul valore locativo accertato ai fini dell'imposta complementare sul reddito, il proprietario è tenuto a dare la dimostrazione del valore locativo accertato.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 44.

Contributi dovuti dai proprietari di fabbricati per conto dei portieri.

Il contributo dovuto dai proprietari di fabbricati per conto dei portieri è annualmente stabilito, per ciascuna Provincia, dal prefetto, sentite le Unioni rispettivamente della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dai lavoratori del commercio.

La misura del contributo non può essere superiore alle L. 15 e inferiore alle L. 5.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali provvedono, d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla compilazione dei ruoli dei proprietari di fabbricati con l'indicazione del contributo da essi dovuto per conto dei portieri.

Art. 45.

Contributi degli industriali dello spettacolo e dei dipendenti prestatori d'opera.

Il contributo degli industriali dello spettacolo è stabilito in L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai prestatori d'opera.

Il contributo dei prestatori d'opera è stabilito in L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione.

Il contributo è riscosso per mezzo della Società italiana degli autori ed editori nei termini e con le forme stabilite dal Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Art. 46.

Contributo integrativo a carico degli industriali.

Il Ministro per le corporazioni può annualmente autorizzare, nella misura e con i criteri che saranno da esso stabiliti, l'applicazione di un contributo integrativo per le imprese ed aziende a lavorazione stagionale o saltuaria, nonchè per le aziende nelle quali il normale numero del personale dipendente non sia proporzionato all'importanza delle aziende stesse desunta dal capitale impiegato, o dalle riserve o dal reddito.

Il versamento del contributo, salvo presentazione di ricorso al Ministro per le corporazioni a mente del comma 2° dell'art. 27, è effettuato in due quote semestrali per mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma del 1° comma dell'art. 64.

Le Unioni della Confederazione fascista degli industriali provvedono, entro il 15 marzo, al controllo dei versamenti eseguiti nell'anno precedente e all'accertamento dei contribuenti che risultino in tutto o in parte debitori.

Provvedono quindi, entro il 15 giugno, alla compilazione dei ruoli.

Art. 47.

Contributi dovuti dagli artigiani per conto proprio e per conto dei lavoratori dipendenti.

Il contributo degli artigiani è stabilito nelle seguenti misure:

a) per gli artigiani che operano in Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti:

se senza dipendenti, da un minimo di L. 4 ad un massimo di L. 15;

se con dipendenti, da un minimo di L. 15 ad un massimo di L. 30;

b) per gli artigiani che operano in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

se senza dipendenti, da un minimo di L. 4 ad un massimo di L. 24;

se con dipendenti, L. 40, cui può aggiungersi una quota di L. 5 per ogni dipendente oltre il primo.

Il contributo dovuto dagli artigiani per conto dei lavoratori dipendenti è stabilito nelle seguenti misure:

dipendenti da artigiani che operano in Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti:

L. 9 per ogni maestro d'arte;

L. 7 per ogni lavoratore;

L. 9 per ogni lavoratore dipendente da barbiere o parrucchiere;

dipendenti da artigiani che operano in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

L. 12 per ogni maestro d'arte;

L. 10 per ogni lavoratore;

L. 12 per ogni lavoratore dipendente da barbiere o parrucchiere.

Le segreterie provinciali dell'Artigianato provvedono alla compilazione di distinti ruoli degli artigiani per i contributi da loro dovuti e per quelli dovuti per conto dei lavoratori dipendenti.

La compilazione di questi ultimi ruoli è effettuata d'accordo con le corrispondenti Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, e per i casi in cui i lavoratori siano rappresentati da altre Confederazioni, anche d'accordo con le rispettive Unioni.

SEZIONE 4ª. — *Commercianti - Dirigenti di aziende commerciali - Impiegati e lavoratori del commercio.*

Art. 48.

Devoluzione alla Confederazione fascista dei commercianti degli interessi dei depositi cauzionali.

E' devoluto, a favore della Confederazione fascista dei commercianti, a titolo di contributo, l'ammontare annuo degli interessi delle cauzioni depositate a termini del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e del decreto del Ministro per le finanze del 31 dicembre 1926.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere al versamento, a norma del 1° comma dell'art. 64, delle somme corrispondenti agli interessi stessi.

Art. 49.

Contributi dei commercianti.

Il contributo dei commercianti, eccettuati i venditori ambulanti, è stabilito mediante applicazione delle seguenti aliquote al reddito netto accertato nelle categorie *B* e *C*-1, in dipendenza della propria attività commerciale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile:

L. 23 per i redditi fino a L. 4000;

L. 30 per i redditi da L. 4001 a L. 5000;

L. 1,25 per ogni cento lire o frazione di cento lire per i redditi da L. 5001 a L. 10.000;

L. 1,50 per ogni cento lire o frazione di cento lire per i redditi da L. 10.001 a L. 100.000;

L. 1500 per i redditi superiori a L. 100.000.

Dall'ammontare del contributo va detratto l'importo degli interessi dei depositi cauzionali versati dalla Cassa depositi e prestiti alla Confederazione fascista dei commercianti a norma dell'art. 48.

Il contributo dei commercianti esenti dall'obbligo del deposito cauzionale o non iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, perchè possessori di reddito inferiore al minimo tassabile, è stabilito in misura non superiore alle L. 10.

Il contributo dei venditori ambulanti è annualmente stabilito, per ciascuna Provincia e per singole categorie, dal prefetto, sentita la Unione della Confederazione fascista dei commercianti. La misura del contributo non può essere superiore alle L. 15 e non inferiore alle L. 5.

Le Unioni della Confederazione fascista dei commercianti provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 50.

Contributi dovuti dai commercianti per conto dei dirigenti.

Il contributo dovuto dai commercianti per conto dei dirigenti è stabilito nella misura di L. 120.

Le Unioni della Confederazione fascista dei commercianti provvedono alla compilazione dei ruoli dei commercianti con l'indicazione del contributo da essi dovuto per conto dei dirigenti.

Art. 51.

Contributi dovuti dai commercianti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori.

Il contributo dovuto dai commercianti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori è stabilito nelle seguenti misure:

a) L. 60 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile superiore a L. 800;

b) L. 30 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile superiore a L. 300 e fino a L. 800;

c) L. 15 per ogni impiegato o lavoratore con retribuzione media mensile fino a L. 300.

Le Unioni della Confederazione fascista dei commercianti provvedono, d'accordo con le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla compilazione dei ruoli dei commercianti con l'indicazione del contributo da essi dovuto per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori.

SEZIONE 5ª. — *Aziende del credito e dell'assicurazione - Dirigenti - Funzionari - Impiegati - Personale subalterno.*

Art. 52.

Misura ed applicazione del contributo.

Il contributo dovuto dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente è annualmente stabilito dal Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Lo stesso Ministro può annualmente autorizzare, nella misura e con i criteri che saranno da esso stabiliti, l'applicazione di un contributo integrativo per le aziende nelle quali il normale numero del personale dipendente non sia proporzionato all'importanza delle aziende stesse desunta dal capitale, dalle riserve, dai depositi o dal reddito.

La Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione provvede alla compilazione dei ruoli delle aziende del credito e dell'assicurazione con l'indicazione del contributo da ciascuna azienda dovuto per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale

dipendente. I ruoli delle aziende del credito e dell'assicurazione devono inoltre contenere l'indicazione del contributo dovuto dai rispettivi agenti e sub agenti. La compilazione dei ruoli è fatta d'accordo con la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per ciò che concerne i contributi dovuti dalle aziende per conto del personale dipendente.

SEZIONE 6ª. — *Cooperative - Dirigenti, impiegati e lavoratori.*

Art. 53.

Contributo delle cooperative.

La misura del contributo delle cooperative e le relative modalità di applicazione sono annualmente stabilite dal Ministro per le corporazioni.

L'importo dei contributi riscossi, prelevate le quote dovute per legge, è destinato alle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative e per esse all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 54.

Contributo dei dirigenti di cooperative.

Il contributo dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, è per le singole categorie stabilito annualmente per Provincia o parte di Provincia dal Ministro per le corporazioni, sentito l'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista degli agricoltori ed i competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il contributo dei dirigenti stessi, nei cui confronti si faccia luogo all'iscrizione anche nei ruoli dei tecnici agricoli, è stabilito nella misura prevista dal comma 3° dell'art. 31.

Il contributo dovuto dalle mutue agrarie di assicurazione del bestiame per i propri dirigenti è annualmente stabilito dal Ministro per le corporazioni, sentito l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Il contributo dei dirigenti delle altre cooperative è stabilito nella misura di L. 120.

Il contributo dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali è riscosso con le stesse norme che regolano la riscossione del contributo dei dirigenti di aziende industriali.

Il contributo dei dirigenti di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei commercianti è riscosso nei confronti dei dirigenti stessi a mezzo di ruoli compilati rispettivamente dalle Unioni delle predette Confederazioni.

Il contributo dovuto dalle mutue agrarie di assicurazione del bestiame per conto dei propri dirigenti è riscosso nei confronti delle mutue stesse a mezzo di ruoli compilati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 55.

Contributi degli impiegati e lavoratori dipendenti da cooperative.

Il contributo dovuto dalle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori per i dipendenti lavoratori ed il contributo degli impiegati di dette cooperative è, per le singole categorie, stabilito annualmente per Provincia o parte di Provincia dal Ministro per le corporazioni, sentito l'Ente nazionale fascista della cooperazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ed i competenti Ispettorati provinciali della agricoltura. Il contributo degli impiegati stessi nei cui confronti si faccia luogo all'iscrizione anche nei ruoli dei tecnici agricoli è stabilito nella misura prevista dal comma 3° dell'art. 31.

Il contributo degli impiegati e lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali e stabilito nelle misure indicate all'art. 38, comma 1°, lettere *b*), *c*) e *d*).

Il contributo dovuto dalle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori è stabilito nelle misure fissate dall'art. 51.

Il contributo dovuto dalle mutue agrarie di assicurazione del bestiame per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori è annualmente stabilito dal Ministro per le corporazioni, sentito l'Ente nazionale fascista della cooperazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Il contributo degli impiegati e lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali è riscosso con le stesse norme che regolano la riscossione del contributo degli impiegati e lavoratori dell'industria.

Il contributo dovuto dalle altre cooperative per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori, ad eccezione del contributo dovuto dagli impiegati di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, è riscosso nei confronti delle cooperative stesse a mezzo di ruoli, la cui compilazione è effettuata dalle segreterie provinciali dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, d'accordo con le Unioni delle Confederazioni fasciste dei lavoratori a cui risultano attribuiti gli impiegati e lavoratori dipendenti dalle cooperative.

Il contributo degli impiegati di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori è riscosso, nei confronti degli impiegati stessi, a mezzo dei ruoli compilati dalle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

SEZIONE 7ª. — *Lavoratori autonomi.*

Art. 56.

Contributo dei lavoratori autonomi.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo, il contributo dei lavoratori autonomi è annualmente stabilito, per ciascuna Provincia e per singole categorie, dal prefetto, sentite le Unioni delle Confederazioni a cui aderiscono le associazioni sindacali che rappresentano le categorie stesse.

La misura del contributo non può essere superiore alle L. 15 e inferiore alle L. 5.

Le Unioni interessate provvedono alla compilazione dei ruoli.

Art. 57.

Contributi dovuti per conto proprio e per conto dei componenti l'equipaggio dai proprietari di barche.

Il contributo dei proprietari di barche è stabilito in L. 6.

Il contributo dovuto dai detti proprietari per conto di ogni componente l'equipaggio è stabilito in L. 4.

Le Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori della industria provvedono alla compilazione dei ruoli dei proprietari di barche con la indicazione del contributo da essi dovuto per conto proprio e per conto dei componenti l'equipaggio.

È in facoltà dei proprietari di barche di corrispondere il contributo da loro dovuto e quello dovuto per conto dei componenti l'equipaggio in occasione della concessione o rinnovazione della licenza di pesca. Il versamento è in tal caso eseguito a norma del 1° comma dell'art. 64 mediante bollettini consegnati dalle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria alle capitanerie di porto o ai locali organi territoriali marittimi che provvedono alla distribuzione agli interessati. Coloro che non effettuano nel modo suindicato il versamento dei contributi sono iscritti nei ruoli compilati a norma del 3° comma del presente articolo.

SEZIONE 8ª. — *Disposizioni comuni e varie.*

Art. 58.

Finanziamento delle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

La misura dei contributi disciplinati dal presente titolo è aumentata per l'anno 1937 di una quota percentuale da stabilirsi, con le relative modalità di applicazione, dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, e da destinarsi, prelevate le quote dovute per legge, alle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative e per esse all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 59.

Criteri per la determinazione dei contributi sulla base delle retribuzioni dei lavoratori.

Nei casi in cui la determinazione dei contributi è effettuata sulla base delle retribuzioni medie dei lavoratori s'intendono comprese in queste gli stipendi, i salari, i proventi del lavoro a cottimo e del lavoro straordinario, l'indennità di caro-viveri, l'eventuale rimunerazione in natura e gli altri compensi o premi, nelle misure effettivamente corrisposte.

Art. 60.

Compilazione dei ruoli e dei riassunti.

I ruoli dei contributi sono compilati distintamente per Comune.

Per la loro formazione gli organi incaricati possono valersi, a norma dell'art. 30, degli elementi e dei dati in esso articolo previsti, nonchè, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, dell'opera dell'Ispettorato corporativo.

Per le categorie per le quali è prevista la formazione di elenchi, i ruoli sono compilati in base alle risultanze degli elenchi stessi tenendo per altro conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'ultimo comma dell'art. 27.

Per tali categorie la facoltà di formare ruoli è limitata ai contributi per l'anno in corso e per i due anni precedenti. Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione del ruolo, tuttora in contestazione in prima istanza. Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito dopo la compilazione dei ruoli possono essere formati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione della decisione definitiva. Ruoli separati sono formati per le partite il cui contributo annuo non superi le L. 20.

Nei ruoli, in aumento all'importo del contributo, vengono iscritti gli aggi dovuti all'esattore ed al ricevitore provinciale.

Nei ruoli dei contribuenti morosi, i contributi, oltre che degli aggi, sono aumentati delle quote del due per cento a favore dell'esattore e dell'uno per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la compilazione del ruolo, oltre quelle per l'invio della lettera raccomandata, nonchè di una ulteriore quota del cinque per cento. Il provento della quota del cinque per cento è devoluto all'Opera nazionale Balilla.

Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati i riassunti per Provincia dei ruoli stessi.

Art. 61.

Esecutorietà e pubblicazione dei ruoli - Consegna dei riassunti ai ricevitori provinciali.

I ruoli ed i riassunti sono depositati in prefettura.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli e ne dispone la pubblicazione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. I ruoli dei contributi degli esercenti imprese di trasporti marittimi, degli esercenti la pesca marittima e dei proprietari di barche sono resi esecutivi dal prefetto della Provincia in cui ha sede la capitaneria di porto del compartimento ove le navi o i pescherecci sono iscritti, e sono pubblicati per otto giorni consecutivi all'albo della capitaneria stessa.

Della pubblicazione è data dal prefetto notizia mediante pubblici manifesti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli il prefetto ne trasmette i riassunti al ricevitore provinciale che rilascia ricevuta costituendosi debitore dell'intero carico dei ruoli.

Tutte le volte che i contributi sono iscritti in apposita colonna dei ruoli di imposte erariali, l'esecutorietà data a questi dall'intendente di finanza vale anche per la riscossione dei contributi. I riassunti dei detti ruoli, consegnati dall'intendente al ricevitore provinciale, contengono l'indicazione dell'ammontare dei contributi.

Art. 62.

Ricorsi contro i ruoli.

È data facoltà agli interessati di ricorrere al prefetto contro i ruoli entro il trentesimo giorno dall'ultimo di pubblicazione.

Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, inclusione di partite esonerate dal pagamento del contributo, casi di duplicazione od errore materiale.

Il prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le opportune rettifiche.

Art. 63.

Riscossione dei contributi iscritti nei ruoli.

La riscossione dei contributi iscritti nei ruoli è effettuata dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte dirette.

La riscossione dei contributi, iscritti nei ruoli resi esecutivi dal prefetto, è effettuata in sei rate bimestrali, osservato il disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1792. La riscossione dei ruoli comprendenti solo partite il cui contributo annuo non superi le L. 20, la riscossione dei ruoli dei contributi dovuti dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio, compreso il contributo integrativo, e per conto del personale dipendente e la riscossione dei contributi iscritti nei ruoli dei contribuenti morosi, è effettuata in unica rata in coincidenza alla scadenza della prima o della quarta rata delle imposte dirette a mente dell'art. 1 del succitato R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1792.

L'importo dei contributi iscritti nei ruoli è versato nei termini e nei modi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e, tranne che per i ruoli dei contribuenti morosi, ove non esistano speciali convenzioni fra gli enti impositori e la Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso come riscosso:

a) dagli esattori ai ricevitori provinciali;

b) dai ricevitori provinciali nel conto corrente postale designato a norma del 1° comma dell'art. 64.

L'inosservanza dei termini pel compimento delle esecuzioni e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse per le quali non esiste l'obbligo del non riscosso come riscosso, è causa del rifiuto del discarico stesso; in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'ente creditore e, verificandosi l'inadempienza, contro di lui procede il ricevitore provinciale ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'ente creditore.

Art. 64.

Versamento dei contributi nei conti correnti postali. Gestione dei conti correnti.

Il versamento dei contributi è effettuato per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Sulle somme versate, prelevate le quote dovute per legge, spetta al prefetto di Roma ordinare i pagamenti alle associazioni sindacali nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate.

Art. 65.

Ritenuta del contributo a carico dei lavoratori.

I professionisti trattengono, all'atto della corresponsione della retribuzione, il contributo da loro anticipato per conto dei dipendenti impiegati e lavoratori.

Analoga trattenuta è effettuata:

dagli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari) nei confronti dei dipendenti salariati e braccianti;

dai proprietari di fabbricati nei confronti dei portieri;

dagli artigiani nei confronti dei dipendenti maestri d'arte e lavoratori;

dai commercianti nei confronti dei dipendenti impiegati e lavoratori;

dalle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori nei confronti dei dipendenti lavoratori;

dalle cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti nei confronti dei dipendenti impiegati e lavoratori;

dai proprietari di barche nei confronti dei componenti l'equipaggio.

Del pari, per via di ritenuta, è pagato il contributo dai dirigenti, impiegati e lavoratori dell'industria, nonchè dai dirigenti, impiegati e lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

La ritenuta è effettuata:

a) in proporzione del periodo per cui la retribuzione è corrisposta: per gli impiegati e lavoratori dipendenti dai professionisti, per i dirigenti ed impiegati dell'industria, per i portieri, per i maestri d'arte e lavoratori dipendenti dagli artigiani, per gli impiegati e lavoratori del commercio, per i lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori, per i dirigenti e gli impiegati di cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali e per gli impiegati e lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti;

b) in ragione di L. 0,05 per ogni giornata di retribuzione, per i salariati e braccianti dell'agricoltura e per i componenti l'equipaggio alle dipendenze dei proprietari di barche.

Per i salariati e braccianti dell'agricoltura il Ministro per le corporazioni può, per determinate Provincie o parti di Provincie, stabilire annualmente, sentite le Confederazioni interessate e i competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, una diversa misura di ritenuta:

c) in ragione di L. 0,333 per ogni cento lire di retribuzione per i lavoratori dell'industria e per i lavoratori dipendenti da cooperative rappresentate da associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

Le aziende del credito e dell'assicurazione e le mutue agrarie di assicurazione del bestiame trattengono il contributo da loro dovuto per conto dei dirigenti, funzionari, impiegati e personale subalterno, sugli emolumenti eventualmente corrisposti in via straordinaria (gratifiche, compensi per titoli diversi oltre le normali retribuzioni mensili) o, qualora questi non maturassero in epoca prossima, in tre rate uguali sugli emolumenti normali, salvo naturalmente che la risoluzione del rapporto avvenga prima di tale epoca, nel qual caso la trattenuta è effettuata al momento della risoluzione. Inoltre le aziende di assicurazione trattengono il contributo dovuto dai propri produttori sull'ammontare delle competenze loro spettanti.

La ritenuta dei contributi deve risultare dai libri paga, ove esistano.

È nullo qualsiasi patto di rinuncia all'esecuzione del diritto di rivalsa.

Art. 66.

Sgravi.

Si fa luogo allo sgravio del contributo a proprio carico e del contributo per conto dei lavoratori dipendenti:

a) per cessazione di attività.

Per gli esercenti imprese di trasporti marittimi costituiscono cessazione di attività la perdita e la vendita della nave, nonchè il disarmo definitivo o per un periodo superiore a due mesi consecutivi. Nel caso di disarmo lo sgravio è proporzionato al numero dei lavoratori sbarcati;

b) per l'avvenuto sgravio dell'imposta erariale nel caso in cui il contributo è applicato sotto forma di addizionale ad essa imposta;

c) tutte le volte che il contributo deve ritenersi non dovuto in conseguenza delle risultanze definitive degli elenchi o in conseguenza di decisione divenuta definitiva.

Per gli agricoltori si fa luogo allo sgravio del contributo corrisposto a norma del comma 2° dell'art. 33 quando dimostrino di essere proprietari di terre affittate.

Per gli agricoltori conduttori (proprietari e affittuari) si fa luogo allo sgravio del contributo da loro corrisposto per conto dei dipendenti salariati e braccianti, quando dimostrino di essere proprietari di terre affittate, conduttori a mezzadria o a colonia, o coltivatori diretti. Agli effetti della presente disposizione si intendono coltivatori diretti coloro che non assumono mano d'opera salariale se non in via del tutto eccezionale e in ogni caso per non più di quindici giornate all'anno.

La domanda di sgravio per cessazione di attività deve essere presentata al prefetto entro novanta giorni dalla cessazione di attività o dalla perdita o vendita della nave o dall'avvenuto disarmo. Se la domanda è presentata oltre il predetto termine lo sgravio decorre dal giorno della domanda. Nel caso di vendita della nave la domanda deve indicare la data dell'alienazione, il nome e il domicilio dell'acquirente. Nel caso di disarmo la domanda deve essere corredata di un certificato dell'autorità marittima da cui risulti il periodo del disarmo e la destinazione del personale, distinguendo, per categoria, il numero di coloro che sono rimasti a bordo, di quelli sbarcati e di quelli che, pur essendo stati sbarcati, continuano ad essere retribuiti dal datore di lavoro.

Lo sgravio del contributo, in conseguenza di quello dell'imposta erariale, è disposto dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, contemporaneamente allo sgravio dell'imposta, nel caso in cui il contributo è iscritto nello stesso ruolo di questa. In caso diverso lo sgravio è disposto dal prefetto su proposta dell'unione o su domanda da presentarsi dagli interessati entro un anno dalla notifica del provvedimento che dispone lo sgravio dell'imposta.

Lo sgravio a seguito delle risultanze definitive degli elenchi è disposto dal prefetto su domanda degli interessati. La domanda può concernere soltanto i contributi dell'anno in corso e dei due anni precedenti.

Lo sgravio a seguito di decisione divenuta definitiva è disposto d'ufficio dal prefetto.

I provvedimenti emanati dal prefetto in materia di sgravi sono da esso notificati, per mezzo di lettera raccomandata, agli interessati ed alle competenti organizzazioni.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso gravame, nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

Lo sgravio del contributo previsto dai comma 2° e 3° del presente articolo è disposto dal Ministro per le corporazioni su domanda degli interessati. La domanda può concernere soltanto i contributi dell'anno in corso e dei due anni precedenti.

Sui gravami contro i provvedimenti emanati dal prefetto in materia di sgravi e sulle domande presentate a mente del precedente comma, il Ministro per le corporazioni decide, sentita la Commissione indicata al comma 9° dell'art. 27.

Art. 67.
Rimborso di contributi inesigibili.

L'esattore delle imposte ha diritto al rimborso dei contributi che non abbia potuto riscuotere mediante la procedura esecutiva.

Parimenti il ricevitore provinciale ha diritto al rimborso delle somme non versate dagli esattori quando dimostri di non essere riuscito a conseguire la riscossione mediante gli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore.

Le domande di rimborso, con i documenti occorrenti, sono presentate dall'esattore e dal ricevitore nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Nei casi in cui il contributo è applicato sotto forma di addizionale ad una imposta erariale ed è iscritto nello stesso ruolo di essa imposta, ovvero in ruoli speciali che sono posti contemporaneamente in riscossione, la dichiarazione di inesigibilità dell'imposta è titolo per l'esattore e per il ricevitore per ottenere dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette il provvedimento di rimborso del contributo.

Le domande di rimborso sono decise entro due mesi dalla data della loro presentazione.

Trascorso tale termine senza che sia stato emesso il provvedimento, l'esattore può ottenere uno sgravio provvisorio, analogamente a quanto è stabilito per le imposte dirette dall'art. 90 del testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1461.

Sulle domande di rimborso o di discarico di quote inesigibili decidono in prima istanza gli uffici distrettuali delle imposte dirette o gli enti creditori per i ruoli rispettivamente emanati ed, in grado di appello, l'intendente di finanza della Provincia.

Contro il provvedimento dell'intendente è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, con le norme di cui all'art. 58 del regolamento di procedura approvato con R. decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

TITOLO SECONDO.

Contributi suppletivi.

Art. 68.
Tessera e contributo associativo.

Il Ministro per le corporazioni, sentite le Confederazioni interessate, stabilisce, annualmente, per gli iscritti alle associazioni sindacali, la quota per la tessera e, limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed alle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro (eccettuati gli artigiani), il contributo associativo e le relative modalità di applicazione.

Egualmente il Ministro per le corporazioni stabilisce, di anno in anno, per le cooperative iscritte alle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative, la quota per la tessera ed il contributo associativo.

Art. 69.
Contributi facoltativi.

In caso di insufficienza di altri mezzi, le associazioni sindacali possono deliberare l'applicazione di contributi facoltativi esclusivamente per far fronte a spese di carattere straordinario e di riconosciuta necessità o utilità per gli interessi generali degli associati. I contributi possono essere stabiliti con carattere continuativo fino ad una durata massima di anni dieci. In nessun caso i contributi stessi possono eccedere annualmente, per ciascun associato, la quota del contributo obbligatorio.

Le associazioni che abbiano istituito a favore dei soci servizi speciali di assistenza tecnica possono, qualora le condizioni di bilancio non consentano di far fronte alla spesa relativa con le entrate normali, deliberare l'applicazione di contributi speciali a carico degli associati che intendono valersi di tali servizi.

Le deliberazioni, con cui viene proposta l'applicazione dei contributi di cui ai precedenti comma, devono essere adottate dai competenti organi delle associazioni sindacali col voto favorevole dei due terzi dei membri in carica. Le deliberazioni stesse devono contenere l'ammontare del contributo proposto, la durata e le relative modalità di applicazione. Se l'applicazione dei contributi è proposta dalle associazioni di grado inferiore, le relative deliberazioni sono soggette alla ratifica della competente Confederazione.

Tutte le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

L'applicazione dei contributi speciali previsti dal comma 2° può essere deliberata anche dalle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative nei confronti delle cooperative da esse rappresentate. Le relative deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 70.
Riscossione e versamento.

La quota per la tessera, il contributo associativo ed i contributi facoltativi non possono essere riscossi prima che le relative determinazioni, adottate dal Ministro per le corporazioni, siano state pubblicate.

La tessera deve portare stampato l'ammontare della relativa quota.

L'ammontare del contributo facoltativo, per gli iscritti alle associazioni aderenti alle Confederazioni fasciste dei lavoratori, deve essere pure stampato sulle apposite ricevute, rilasciate col timbro a secco del cassiere dell'associazione, a comprova del pagamento del contributo stesso.

È vietato di servirsi, per la riscossione, degli esattori delle imposte.

Solo la riscossione della quota per la tessera e la riscossione dei contributi facoltativi nei confronti degli iscritti alle associazioni aderenti alle Confederazioni fasciste dei lavoratori, può essere affidata ad appositi incaricati.

Quando il pagamento è eseguito a cura dell'interessato, esso deve unicamente effettuarsi mediante versamento, per mezzo del servizio dei conti correnti postali, a favore del conto designato intestato al cassiere dell'associazione.

In ogni altro caso deve essere sempre e solamente rilasciata, sotto pena di inefficacia, a comprova del pagamento del contributo (fatta eccezione per la tessera), ricevuta nelle forme preventivamente concordate col detto cassiere.

L'importo delle tessere distribuite e dei contributi riscossi è versato a norma del comma 6°.

Ogni diversa forma di pagamento e di versamento non è valida; come pure è considerata inefficace a tutti gli effetti qualsiasi ricevuta che fosse rilasciata a comprova delle somme riscosse in forma diversa da quelle concordate col cassiere dell'associazione.

È fatto divieto di retribuire, con aggio o altra forma di cointeressenza, gli incaricati della riscossione. Del loro operato sono responsabili i dirigenti delle associazioni che li hanno nominati o confermati.

Art. 71.

Divieto di sottoscrizioni.

È vietato alle associazioni di aprire sottoscrizioni per qualunque motivo, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 72.

Pubblicazione delle determinazioni concernenti le misure dei contributi.

Le determinazioni del Ministro per le corporazioni che stabiliscono le misure dei contributi obbligatori, la quota per la tessera e l'ammontare dei contributi associativi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono altresì pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le determinazioni del predetto Ministro, concernenti:

a) i minimi di redditi che per le categorie degli agricoltori conduttori (proprietari e affittuari) dànno luogo all'esonero dal pagamento del contributo per conto dei dipendenti salariati e braccianti a norma dell'art. 36, comma 1°, lettera *a*);

b) l'applicazione del contributo integrativo a carico degli industriali e delle aziende del credito e dell'assicurazione;

c) l'applicazione del contributo delle cooperative nonchè la quota percentuale d'aumento dei contributi obbligatori da destinarsi alle Federazioni nazionali fasciste delle cooperative e per esse all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I prefetti dànno notizia mediante pubblici manifesti ed a mezzo della stampa:

1° delle determinazioni di cui ai primi due comma del presente articolo;

2° delle proprie determinazioni che stabiliscono i contributi obbligatori dovuti dai proprietari di fabbricati per conto dei portieri, i contributi obbligatori dei venditori ambulanti ed i contributi obbligatori dei lavoratori autonomi. Tali determinazioni sono inoltre comunicate al Ministero delle corporazioni;

3° delle determinazioni ministeriali con cui sono state approvate le deliberazioni per l'applicazione dei contributi facoltativi nell'ambito della rispettiva Provincia.

Art. 73.

Imprese in istato di liquidazione o di esercizio provvisorio fallimentare.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese individuali o collettive che si trovano in istato di liquidazione o di esercizio provvisorio fallimentare.

Art. 74.

Disposizioni concernenti le cooperative.

Le disposizioni concernenti le cooperative, contenute nel presente decreto, non si applicano alle cooperative di assicurazione soggette al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, alle cooperative di credito, nonchè alle cooperative edilizie a contributo statale.

Art. 75.

Esenzioni fiscali.

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione e riscossione dei contributi sindacali, nonchè i ricorsi e le decisioni, sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 76.

Carico delle spese per l'applicazione dei contributi sindacali.

Le spese per l'applicazione dei contributi sindacali sono a carico delle associazioni ed enti che vi hanno interesse.

Le eventuali divergenze sono risolte dal Ministero delle corporazioni.

Alle spese inerenti al funzionamento, presso ogni prefettura, dei servizi in dipendenza dell'applicazione del presente decreto e della Commissione prevista dall'art. 25, provvedono le Confederazioni interessate e l'Ente nazionale fascista della cooperazione in base ad un piano determinato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 77.

Contributi per l'anno 1937 a carico di alcune categorie di industriali e di lavoratori dell'industria.

Il Ministro per le corporazioni può consentire a che il contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle comunicazioni elettriche, delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna, dei trasporti automobilistici, delle aziende municipalizzate dei trasporti, dei servizi ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, dei trasporti aerei e dei trasporti marittimi eccettuati i velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda, venga per l'anno 1937 corrisposto in misura non superiore a quella prevista dal R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Art. 78.

Poteri del Ministro per le corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni può, quando particolari circostanze lo rendano necessario od opportuno:

sospendere la riscossione dei ruoli;

diminuire la misura dei contributi o disporre l'esonero;

dettare norme per l'applicazione dei contributi a carico di categorie non contemplate dal presente decreto che sieno rappresentate da associazioni sindacali.

Alla fissazione di nuove norme nonchè agli esoneri individuali il Ministro per le corporazioni provvede, sentita la Commissione indicata al comma 9° dell'art. 27.

Art. 79.

Abrogazione delle norme contrarie od incompatibili.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 80.

Efficacia del decreto.

L'efficacia del presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1937-XV.

Per i contributi relativi agli anni precedenti che non sieno stati ancora accertati alla predetta data, si applicano le norme di procedura dello stesso decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 105. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di velieri e motovelieri fino a 500 tonnellate di stazza lorda.

(Tabelle convenzionali di armamento e quote individuali di contributo).

	VELIERI E MOTOVELIERI														
	fino a 25 tonnellate di stazza lorda			da 26 fino a 50 tonn. di stazza lorda			da 51 a 100 tonn. di stazza lorda			da 101 a 300 tonn. di stazza lorda			da 301 a 500 tonn. di stazza lorda		
	Numero delle persone imbarcate	Quota individuale	Quota complessiva	Numero delle persone imbarcate	Quota individuale	Quota complessiva	Numero delle persone imbarcate	Quota individuale	Quota complessiva	Numero delle persone imbarcate	Quota individuale	Quota complessiva	Numero delle persone imbarcate	Quota individuale	Quota complessiva
Capitano	1	8	8	1	20	20	1	24	24	1	36 —	36 —	1	60	60
Nostromo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18 —	18 —	1	30	30
Marinai	1	4	4	1	6	6	2	9	18	2	12 —	24 —	2	24	48
Giovanotti	1	3	3	1	4	4	1	6	6	1	7,50	7,50	2	12	24
Mozzi	—	—	—	—	—	—	1	6	6	1	7,50	7,50	1	12	12
Totali velieri	3	—	15	3	—	30	5	—	54	6	—	93 —	7	—	174
Motorista	1	6	6	1	15	15	1	15	15	1	30 —	30 —	1	36	36
Totali motovelieri	4	—	21	4	—	45	6	—	69	7	—	123 —	8	—	210

N. B. — Per i galleggianti d'uso locale equipaggiati dal solo proprietario, esclusi quelli che compiono operazioni di rimorchio, il contributo è stabilito nella misura di L. 12.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 aprile 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca di Cassino in Cassino (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca di Cassino, in Cassino (Frosinone) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Banca di Cassino, in Cassino (Frosinone) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1311)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, concernente autorizzazione della spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1937-XV, n. 90, all'art. 2, ove è detto: « Cap. n. 105-*bis* (nuova istituzione). — Spese per rimboschimenti da eseguire per celebrare la fondazione dell'Impero » deve leggersi: « Cap. n. 105-*bis* (nuova istituzione). — Spese per rimboschimenti da eseguire per celebrare la fondazione dell'Impero: L. 1.500.000 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino in Cassino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Cassino, in Cassino (Frosinone);

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il comm. rag. Ignazio De Matteis è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca di Cassino, in Cassino (Frosinone), ed i signori avv. Vincenzo Terribile fu Federico, avv. Renna Jannini Emilio fu Carlo e sig. Colini Petrarcone Giuseppe fu Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 21 aprile 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1312)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.